

DELIBERAZIONE  <b>N. 4</b>  SEDUTA DEL 27/02/2019	OGGETTO  IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019
--	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...".

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Considerato che il gettito TASI previsto per l'anno 2019 ammonta a € 0,00;

Rilevato che

- ✓ Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ✓ per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- viabilità (identificata come bilanciato 10 strade);
- illuminazione pubblica (identificata come bilanciato 18 illuminazione pubblica);
- sicurezza (identificata come bilanciato 12 polizia municipale);
- manutenzione del verde (identificata come bilanciato 20 verde);
- protezione civile ed edilizia (identificata come bilanciato 19 edilizia);

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal, di cui si riportano le risultanze finali:

### Servizi indivisibili

	2019	2020	2021
POLIZIA MUNICIPALE	130.515,52	96.379,98	96.194,88
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	680.179,47	578.743,98	571.234,08
VERDE PUBBLICO	33.035,24	36.435,24	36.435,24
PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA	1.027,18	1.027,18	1.027,18
	<b>844.757,41</b>	<b>712.586,38</b>	<b>704.891,38</b>

Stimato in € 0,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Richiamato come per gli anni 2015 e seguenti, fosse stata deliberata la TASI limitatamente all'abitazione principale in quanto le altre fattispecie impositive concorrevano già in maniera più che consistente al reperimento delle risorse per il finanziamento dei servizi indivisibili mediante la componente IMU della IUC;

Richiamate le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018 approvate con delibera di CC 81 del 28/12/2017;

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille
Altri immobili	0 per mille

Ritenuto necessario, per l'anno 2019, di confermare le vigenti aliquote;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in*

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. n.267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli nr. 8, astenuti nr.1 (Cons.Biagini) e contrari nr.zero, espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille
Altri immobili	0 per mille

- 2) di stimare in €. 0,00. il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 3) di stabilire in €.844.757,41 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

	2019	2020	2021
POLIZIA MUNICIPALE	130.515,52	96.379,98	96.194,88
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	680.179,47	578.743,98	571.234,08
VERDE PUBBLICO	33.035,24	36.435,24	36.435,24
PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA	1.027,18	1.027,18	1.027,18
	<b>844.757,41</b>	<b>712.586,38</b>	<b>704.891,38</b>

- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 6) Infine, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli nr.8, astenuti nr.1 (Cons.Biagini) e contrari nr.zero, espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

## SERVIZI INDIVISIBILI

	2019	2020	2021
POLIZIA MUNICIPALE	130.515,52	96.379,98	96.194,88
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	680.179,47	578.743,98	571.234,08
VERDE PUBBLICO	33.035,24	36.435,24	36.435,24
PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA	1.027,18	1.027,18	1.027,18
	<b>844.757,41</b>	<b>712.586,38</b>	<b>704.891,38</b>

## POLIZIA LOCALE

Etichette di riga	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
3 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	130.515,52	96.379,98	96.194,88
1 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	130.515,52	96.379,98	96.194,88
1 - Spese correnti	99.515,52	96.379,98	96.194,88
1 - Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	74.992,62	72.683,52	72.683,52
2 - Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.256,32	5.101,44	5.101,44
3 - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.697,34	16.203,36	16.203,36
7 - Macroaggregato 7 - Interessi passivi	2.569,24	2.391,66	2.206,56
2 - Spese in conto capitale	31.000,00	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>130.515,52</b>	<b>96.379,98</b>	<b>96.194,88</b>

## PROTEZIONE CIVILE

Etichette di riga	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.027,18	1.027,18	1.027,18
1 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1.027,18	1.027,18	1.027,18
1 - Spese correnti	1.027,18	1.027,18	1.027,18
4 - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.027,18	1.027,18	1.027,18
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.027,18</b>	<b>1.027,18</b>	<b>1.027,18</b>

VERDE PUBBLICO

Etichette di riga	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
9 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	33.035,24	36.435,24	36.435,24
2 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	33.035,24	36.435,24	36.435,24
1 - Spese correnti	33.035,24	36.435,24	36.435,24
3 - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	28.035,24	31.435,24	31.435,24
4 - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>33.035,24</b>	<b>36.435,24</b>	<b>36.435,24</b>

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Etichette di riga	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	680.179,47	578.743,98	571.234,08
2 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	877,40	877,40	877,40
1 - Spese correnti	877,40	877,40	877,40
4 - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	877,40	877,40	877,40
5 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	679.302,07	577.866,58	570.356,68
1 - Spese correnti	464.302,07	484.366,58	476.856,68
1 - Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	55.046,18	36.124,70	36.124,70
2 - Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.608,39	3.337,38	3.337,38
3 - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	295.068,37	322.468,37	322.468,37
4 - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	258,06	20.258,06	20.258,06
7 - Macroaggregato 7 - Interessi passivi	107.821,07	100.678,07	93.168,17
10 - Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2 - Spese in conto capitale	215.000,00	93.500,00	93.500,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>680.179,47</b>	<b>578.743,98</b>	<b>571.234,08</b>